

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4319 del 05/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Forlì, Via Navicella n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito a deposito e parcheggio automezzi per attività di logistica alimentare sito in Forlì, Via Vignola n. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4502 del 05/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Forlì, Via Navicella n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito a deposito e parcheggio automezzi per attività di logistica alimentare sito in Forlì, Via Vignola n. 11.**

## **LA DIRIGENTE**

### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 30/10/2023, acquisita al Prot. Com.le 139231 e da Arpae al PG/2023/186116, da **COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA** con sede legale in Forlì, Via Navicella n. 22, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito a deposito e parcheggio automezzi per attività di logistica alimentare sito in Comune di Forlì, Via Vignola n. 11, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura bianca;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Atteso** che con nota Prot. Com.le 153064 del 30/11/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/204365, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento con contestuale richiesta integrazioni relativamente all'impatto acustico;

**Dato atto** che in data 05/12/2023, sono state trasmesse al SUAP integrazioni parziali acquisite al Prot. Com.le 155628 e da Arpae al PG/2023/207505;

**Vista** la nota Prot. Com.le 38927 del 28/03/2024, acquisita al PG/2024/60324, con la quale il SUAP ha fornito precisazioni sullo stato della procedura, anche in relazione al collaterale procedimento legato alle Ordinanze in materia di inquinamento acustico, comunicando che perdura la necessità di effettuare una esaustiva valutazione dell'impatto acustico prodotto dall'intero complesso, precisando che i tempi del procedimento di AUA, sospesi dal 30/11/2023, riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione completa ed esaustiva delle integrazioni richieste;

**Considerato** che in data 10/05/2024 la ditta ha trasmesso Documentazione di Impatto Acustico, acquisita al PG/2024/86242;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura bianca: Autorizzazione Prot. Com.le 20686 del 16/02/2024, acquisita al PG/2024/31023, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;
- Nulla osta acustico: Nulla Osta Prot. Com.le 91487 del 18/07/2024, acquisito al PG/2024/132036, a firma della Responsabile E.Q. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, che sostituisce il proprio precedente Nulla Osta acustico Prot. Com.le 32463 del 14/03/2024;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** in favore di **COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F./P.IVA 00138950407) con sede legale in Comune di Forlì, Via Navicella n. 22, per l'insediamento adibito a deposito e parcheggio automezzi per attività di logistica alimentare sito in Comune di Forlì, Via Vignola n. 11.
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura bianca;**
  - **Nulla osta acustico.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA BIANCA**

### **PREMESSA**

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 139231 del 30.10.2023 presentata da COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA, tesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per acque di prima pioggia provenienti dall'area di parcheggio di 5867 mq per mezzi commerciali autocarri, Sito in Via Vignola – FORLÌ Foglio 51 Particella 81 ed individuati negli atti presentati;

Visto l'art.58 punto 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che riporta *“Ai fini del contenimento delle portate nei collettori fognari collegati al depuratore e delle conseguenti portate di sfioro dagli scolmatori autorizzati, non è ammesso, salvo specifica deroga, lo scarico in fognatura nera delle acque reflue di dilavamento, che dovranno essere trattate opportunamente e convogliate in fognatura bianca o in acque superficiali”*;

Atteso che lo scarico di che trattasi è relativo ad acque di prima pioggia in fognatura pubblica bianca, derivate da attività di parcheggio privato autocarri.

Visto il parere favorevole di ARPAE acquisito al Prot. Com.le 154975 del 05.12.2023;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 “parte terza” e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue di prima pioggia ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

### **PRESCRIZIONI**

**Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	COMMERCianti                      INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOCIETA'COOPERATIVA
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA DEI MERCANTI 3 FORLI
- Destinazione dell'insediamento:	area di parcheggio privato autocarri di 5867 mq
- Classificazione dello scarico	acque di prima pioggia
- Recettore dello scarico:	fognatura bianca
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	vasca di accumulo di 35.34 mc, di cui mc 3.26 per deposito fanghi.  disoleatore con filtro a coalescenza con volume di separazione di 3.86 mc. portata di alimentazione 1 l/sec.

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

3. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia della vasca di prima pioggia.

4. I pozzetti di ispezione e manutenzione della vasca di prima pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, e interventi di emergenza.

5. Il disoleatore dovrà essere alimentato con una portata di 1 l/sec, ottenuta mediante valvola che permetta di regolare la portata di trattamento.

6. Il disoleatore dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati e un sistema di allarme acustico/visivo che segnali l'entrata in funzione della chiusura automatica.

7. I fanghi prodotti dalla pulizia della vasca di prima pioggia e del disoleatore dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.

**8. Dovrà essere realizzato un pozzetto di campionamento terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, posto immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia.** Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
11. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
12. ARPAE può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
13. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
14. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
15. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
16. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale e ad ARPAE ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
17. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006, **pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni** relative ad occupazione di suolo pubblico, **allacciamento alla fognatura bianca**, ecc...nonché ogni eventuale diritto di terzi.



## IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

### PREMESSA

Vista l'istanza contenente la documentazione acustica datata 03/05/2024 con relativi allegati a firma del Tecnico competente in acustica Dott. Paolo Galeffi;

Considerato che la documentazione acustica sopracitata contiene in allegato anche i rilievi fonometrici e le valutazioni del TCA Dott. Andrea Farnetani svolte al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'Ordinanza Comunale n. 676 del 22/08/2022 prot. n. 0096011/22 e atti di proroga successivi a cui ha fatto seguito il Nulla-Osta acustico p.g. n. 32463 del 14/03/2024 riportante le seguenti prescrizioni:

- 1. per quanto riguarda l'abitazione in Via Navicella n. 12 e l'abitazione in Via Zampeschi n. 126, deve essere mantenuta in opera e opportunamente manutentata la barriera acustica così come descritta e rappresentata nella documentazione acustica datata 28/07/2023 a firma del TCA Dott. Andrea Farnetani (PG Comune 105406 del 16/08/2023 – PG Arpae 141793 del 17/08/2023);*
- 2. per quanto riguarda l'abitazione in Via Zampeschi n. 123, deve essere mantenuta in opera e opportunamente manutentata la barriera acustica così come descritta e rappresentata nella documentazione acustica datata 01/10/2023 a firma del TCA Dott. Andrea Farnetani (PG Comune 128192 del 09/10/2023 – PG Arpae 170811 del 09/10/2023) e nelle Integrazioni a osservazioni PG Arpae 205987 del 04/12/2023 (prot. Comune n. 154813 del 04/12/2023), datate 09/02/2024 a firma del TCA Dott. Andrea Farnetani, prot. Comune n. 18234 del 12/02/24;*
- 3. deve essere mantenuto in perfetto stato e opportunamente manutentato il fondo stradale del piazzale aziendale per evitare che vi siano nello stesso irregolarità quali buche e/o dislivelli che possano causare un aumento della rumorosità al transito dei mezzi;*
- 4. all'interno del piazzale aziendale è vietato ai mezzi presenti l'utilizzo del clacson in periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 06), se non per motivi di urgente sicurezza;*
- 5. l'attività di carico-scarico mezzi nel magazzino grande (contrassegnato in verde nella documentazione acustica presentata) è vietato in periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 06);*
- 6. l'attività di carico-scarico mezzi nel magazzino dei prodotti freschi (contrassegnato in blu nella documentazione acustica presentata) non può interessare più di 50 mezzi per ogni singolo periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 06)*

Atteso che con l'istanza di autorizzazione unica ambientale vengono valutate le sorgenti sonore dell'intero insediamento produttivo, così come rappresentate dal TCA Dott. Paolo Galeffi e oggetto dei rilievi fonometrici presentati nella documentazione in premessa citata, ciò al fine dell'aggiornamento del Nulla-Osta acustico rilasciato in data 14/03/2024 p.g. n. 32463 ;

Dato atto che:

- l'insediamento produttivo in oggetto è un polo logistico alimentare con palazzina uffici, magazzino generi vari e magazzino prodotti alimentari freschi (attività di carico/scarico merci nei magazzini e attività d'ufficio);

- i due TCA hanno effettuato rilievi fonometrici e/o valutazioni acustiche ai ricettori limitrofi più impattati (da R1 a R14) che, nel complesso, rappresenta un monitoraggio acustico complessivo della rumorosità dell'insediamento produttivo nell'area;

- i rilievi fonometrici effettuati dai TCA affermano il rispetto dei limiti acustici da parte dell'insediamento produttivo in oggetto;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. com.le 90111 del 15/07/2024;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

## **PRESCRIZIONI**

**1. per quanto riguarda l'abitazione in Via Navicella n. 12 e l'abitazione in Via Zampeschi n. 126, deve essere mantenuta in opera e opportunamente manutentata la barriera acustica così come descritta e rappresentata nella documentazione acustica datata 28/07/2023 a firma del TCA Dott. Andrea Farnetani (PG Comune 105406 del 16/08/2023 – PG Arpae 141793 del 17/08/2023);**

**2. per quanto riguarda l'abitazione in Via Zampeschi n. 123, deve essere mantenuta in opera e opportunamente manutentata la barriera acustica così come descritta e rappresentata nella documentazione acustica datata 01/10/2023 a firma del TCA Dott. Andrea Farnetani (PG Comune 128192 del 09/10/2023 – PG Arpae 170811 del 09/10/2023) e nelle Integrazioni a osservazioni PG Arpae 205987 del 04/12/2023 (prot. Comune n. 154813 del 04/12/2023), datate 09/02/2024 a firma del TCA Dott. Andrea Farnetani, prot. Comune n. 18234 del 12/02/24;**

**3. deve essere mantenuto in perfetto stato e opportunamente manutentato il fondo stradale del piazzale aziendale per evitare che vi siano nello stesso irregolarità quali buche e/o dislivelli che possano causare un aumento della rumorosità al transito dei mezzi;**

**4. all'interno del piazzale aziendale è vietato ai mezzi presenti l'utilizzo del clacson in periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 06), se non per motivi di urgente sicurezza;**

**5. l'attività di carico-scarico mezzi nel "magazzino generi vari", così come rappresentato dal TCA Dott. Paolo Galeffi, è vietato in periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 06);**

**6. l'attività di carico-scarico mezzi nel "magazzino dei prodotti freschi", così come rappresentato dal TCA Dott. Paolo Galeffi, non può interessare più di 50 mezzi per ogni singolo periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 06);**

**7. I mezzi pesanti possono entrare nell'insediamento produttivo esclusivamente all'accesso di Via Vignola, così come rappresentato dal TCA Dott. Paolo Galeffi;**

**8. entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico comprendente la totalità delle sorgenti sonore presenti nell'insediamento produttivo, supportato da rilievi fonometrici con idonei Tempi di misura, effettuati ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna, presso o in prossimità ai seguenti ricettori: R2, R4, R6, R8, R14. Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 e finalizzati a dimostrare ai sensi di legge l'effettivo rispetto del Valore limite differenziale di immissione notturno, dovranno considerare e relazionare il Rumore Ambientale notturno nella condizione di massima rumorosità dell'insediamento produttivo (con attive tutte le sorgenti rumorose aziendali potenzialmente funzionanti nel periodo notturno) e il Rumore Residuo notturno nella condizione più gravosa di totale assenza di**

rumorosità imputabile allo stabilimento in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di portoni/finestroni delle strutture edilizie dell'insediamento produttivo durante i rilievi effettuati;

9. entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere presentata una Relazione circostanziata sulle sorgenti rumorose aziendali attive durante i rilievi fonometrici di collaudo di cui alla prescrizione precedente (periodo di funzionamento, ubicazione, distanza dai ricettori ecc.) con relativa planimetria in scala adeguata e planimetria d'insieme di tutte le sorgenti rumorose aziendali e relativi ricettori;

10. entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti;

11. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno e notturno, in qualsiasi condizione di esercizio.

**Si avverte che:**

- ogni modifica alle condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dai TCA nella documentazione presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;

- il presente nulla-osta sostituisce il precedente nulla-osta acustico p.g. n. 32463 del 14/03/2024.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**